



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Dal fallimento alla liquidazione giudiziale:
una sfida per i professionisti

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati

Jesi (AN), 14 e 15 giugno 2019

Relatore **Vittorio Zanichelli**



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Punti di forza e criticità degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa

Accordi stragiudiziali

- Consentono di concludere accordi in assoluta libertà e senza ricorso al giudice
- Non vi è garanzia di stabilità degli atti esecutivi per il rischio revocatorie
- Non vi è protezione contro le aggressioni al patrimonio
- Non vi è possibilità di coinvolgere coattivamente tutti i creditori
- Non vi è protezione contro il rischio penale



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Piani attestati di risanamento

- L'intervento del giudice è solo eventuale
- Consentono accordi a contenuto libero
- La stabilità degli atti esecutivi è condizionata alla valutazione del giudice della idoneità del piano
- Non consentono protezione contro gli atti aggressivi del patrimonio
- Non consentono protezione contro il rischio penale
- Non consentono di obbligare tutti i creditori



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Accordi di ristrutturazione dei debiti

- Comportano l'intervento del giudice per l'omologazione
- Hanno contenuto libero
- Consentono la protezione contro gli atti aggressivi del patrimonio
- Consentono la stabilità degli atti esecutivi
- Consentono la protezione contro il rischio penale
- Vincolano solo i creditori che aderiscono alla proposta e i non aderenti solo a determinate condizioni



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

CCI (art. 56): Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

- Consistono in un piano, rivolto ai creditori, che appaia **idoneo** a consentire il **risanamento dell'esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il **riequilibrio della situazione finanziaria** (peraltro possibile anche con un piano liquidatorio)
- Il piano deve avere **data certa** e deve contenere specifiche indicazioni
- Al piano debbono essere **allegati** gli stessi documenti richiesti per il deposito di un ricorso per le procedure negoziate nonché **l'attestazione di un professionista** indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

- Il piano può essere **pubblicato** nel registro delle imprese su richiesta del debitore
- Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono **avere data certa**
- L'art. 166, c. 3, lett. d) prevede che non sono soggetti all'azione **revocatoria** gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il contenuto obbligatorio del piano

- b) le principali **cause** della crisi;
- c) le **strategie** d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- a) la **situazione** economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- d) i creditori e l'**ammontare dei crediti** dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) gli **apporti** di finanza nuova;
- e) i **tempi delle azioni da compiersi**, che consentono di **verificarne** la realizzazione, nonché gli **strumenti da adottare** nel caso di **scostamento** tra gli obiettivi e la situazione in atto.



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

L'esenzione dalla revocatoria

- Sono esenti dalla revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere **in esecuzione del piano attestato** e in esso **indicati**
- L'esclusione **non opera** in caso di **dolo o colpa grave dell'attestatore** o di dolo o colpa grave del **debitore**, quando il **creditore ne era a conoscenza** al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia
- Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere **provati per iscritto e devono avere data certa**
- L'esclusione opera anche con riguardo all'azione **revocatoria ordinaria**



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Gli ADR in sintesi

- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti consistono in un complesso di **accordi** raggiunto dal debitore con una determinata **aliquota di creditori** per un **nuovo assetto** dei loro rapporti idoneo a **superare la situazione di crisi** dell'impresa che viene qualificato dal tribunale con l'**omologazione** come conforme alla specifica disciplina legale e quindi idoneo a mettere al **riparo gli aderenti dalla revocatoria e dalla responsabilità civile e penale**.
- La soluzione negoziale **non coinvolge necessariamente tutti** i creditori e, in tal caso, a quelli che non aderiscono al progetto o che comunque a questo non sono coattivamente vincolati, deve essere **assicurato l'integrale pagamento**
- A garanzia della serietà dell'iniziativa, che comporta comunque potenzialmente un *vulnus alla par condicio creditorum* in caso di liquidazione giudiziale, è prevista l'**omologazione** da parte del tribunale che deve valutare, in particolare, che il **piano sia fattibile e non vengano danneggiati i creditori non aderenti**



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAUAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Natura degli ADR

- La Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent. 12/04/2018, n. 9087, in Fallimento, 2018, 984 con nota di TRENTINI) ha ritenuto che gli ADR siano una **procedura concorsuale**
- La questione non dovrebbe più riproporsi anche perché i nuovi ADR condividono con le altre procedure il percorso processuale e comunque prevedono ormai la possibilità di vincolare tutti i creditori
- La **natura** degli accordi intercorsi tra le parti è essenzialmente **privatistica** dal momento che gli stessi:
 - vincolano solo i contraenti;
 - sono efficaci per il solo fatto di essere stati stipulati;
 - non incidono in via diretta sui crediti di coloro che ne rimangono estranei
- Questo **non vale** per quanto attiene a coloro ai quali l'accordo viene **esteso coattivamente** unicamente per effetto dell'omologazione



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il requisito oggettivo e quello soggettivo

- L'art. 57 prevede che possa concludere gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in linea di principio, **l'imprenditore anche non commerciale, sia in stato di crisi che di insolvenza**
- Una prima eccezione è prevista espressamente alla stessa norma che **preclude l'accesso agli imprenditori minori**
- Si pone il problema **dell'imprenditore agricolo** sopra soglia che, come l'imprenditore minore, è assoggettato alle procedure di sovraindebitamento



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

- le **start-up innovative** non possono essere assoggettate a nessuna delle procedure diverse da quelle di sovraindebitamento per espressa previsione dell'art. 31 del DL 18/10/2012 n. 179
- Qualche dubbio potrebbe sorgere per le **società pubbliche** in quanto l'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016, che è legge speciale rispetto al Codice, dispone che «Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi» e il c. 3 dell'art. 1 dispone che sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il contenuto dell'accordo e del piano

- Non è prevista **alcuna limitazione** in ordine al contenuto dell'accordo per quanto attiene alla modalità, alla misura e ai tempi del soddisfacimento nonché al rispetto delle cause di prelazione
- Contenuto dell'accordo deve essere una **forma di ristrutturazione del debito** e quindi una modifica delle condizioni di adempimento, ma deve sussistere **la funzionalità rispetto al fine del recupero dell'equilibrio** finanziario dell'impresa e quindi deve ritenersi necessario che la modifica sia apprezzabile
- L'accordo può avere **anche una finalità meramente liquidatoria** e non vi è alcun vincolo di una **percentuale minima** di soddisfacimento
- Gli accordi devono contenere l'indicazione degli **elementi del piano** economico-finanziario che ne **consentono l'esecuzione**
- Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56 per i piani attestati
- Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39
- Deve essere allegata altresì l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

L'aliquota di aderenti e il trattamento degli estranei

- E' necessaria l'adesione dei creditori che rappresentino **almeno il sessanta per cento dei crediti**, non importa se privilegiati o chirografari
- E' necessaria una **realistica previsione** in ordine alla idoneità dell'accordo al "il pagamento integrale dei creditori estranei" e quindi nella misura e con le modalità previste dal titolo in relazione ai singoli rapporti
- E' possibile un **pagamento dilazionato dei creditori estranei** all'accordo **entro centoventi giorni** decorrenti
 - dalla data dell'omologazione per i crediti già scaduti a tale data
 - dalla data della scadenza per quelli che scadono successivamente
- Detti termini non possono essere superati



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La forma dell'accordo

- L'accordo deve avere **forma scritta** dal momento che deve essere depositato nella cancelleria del tribunale e pubblicato sul registro delle imprese
- deve ritenersi che possa consistere tanto in un unico documento contenente la proposta e la sottoscrizione dei creditori quanto in documenti distinti contenenti la proposta e l'accettazione dei singoli creditori
- Quanto alla sottoscrizione degli accordi si ritiene comunemente che la stessa debba essere oggetto di **autenticazione**.



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

- Può obbiettarsi che nessuna disposizione lo prescrive, posto che anche la normativa sul registro delle imprese prevede l'autenticazione solo per l'iscrizione e a dover essere iscritta è solo la domanda iniziale di omologazione
- Per la necessità dell'autenticazione: Tribunale di Rimini, 22.5.2014, in *Il caso.it*, 2015
- Contrario: Tribunale di Reggio Calabria, 24.1.2012, in *Dir. Fall.*, 2012, 6, 2, 716 con nota di PAPADIMITRIU



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Rinegoziazione degli accordi e modifica del piano

- L'art. 58 dispone che se **prima dell'omologazione** intervengono **modifiche sostanziali del piano**, deve essere rinnovata l'attestazione e il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori
- L'attestazione deve essere **rinnovata anche in caso di** modifiche sostanziali degli accordi
- E' possibile apportare **anche dopo l'omologazione** le modifiche sostanziali del piano idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi
- Il professionista indipendente deve rinnovare l'attestazione
- Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec
- Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa **opposizione avanti al tribunale**, nelle forme di cui all'articolo 48



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Gli ADR agevolati

- E' una **variante** degli accordi di ristrutturazione che tende a favorire i debitori che sono in grado di proporre soluzioni particolarmente soddisfacenti in termini di *quantum* e di **quando** per i creditori tanto da **non doverne temere azioni aggressive** in pendenza di trattative o che si sono mossi tanto tempestivamente da non aver messo in allarme i creditori con manifestazioni di crisi
- L'agevolazione consiste **nell'abbassamento dell'aliquota** minima per poter accedere all'omologazione che viene **ridotta dal 60% al 30%**.
- Devono però sussistere due condizioni:
 - che **non venga proposta la moratoria** dei creditori non aderenti e che dunque questi siano pagati subito dopo l'omologazione, se si tratta di crediti già scaduti, o alla naturale scadenza se successiva all'omologazione;
 - che il debitore **non abbia richiesto** col deposito della domanda o successivamente e **rinunci a richiedere misure protettive** successivamente



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Gli ADR ad efficacia estesa

- Con l'art. 61 è stata estesa a tutte le categorie di creditori quelle che con l'art. 182 septies L.F. è possibile concordare con i creditori bancari,
- In deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile è **possibile estendere gli effetti dell'accordo** raggiunto con determinati creditori anche a creditori che non abbiano aderito alla proposta
- A tal fine è necessario che
 - I creditori non aderenti ai quali si vogliono estendere gli accordi **appartengano alla medesima categoria** di quelli aderenti individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici
 - tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati **informati** dell'avvio delle trattative, siano stati **messi in condizione di parteciparvi in buona fede** e abbiano ricevuto **complete e aggiornate informazioni** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti
 - l'accordo abbia **carattere non liquidatorio**, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta e che i creditori vengano **soddisfatti in misura significativa o prevalente** dal ricavato della continuità aziendale



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Gli ADR ad efficacia estesa (continua)

- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria **rappresentino almeno il settantacinque per cento** di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria
- i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso **in misura non inferiore** rispetto alla liquidazione giudiziale
- il debitore abbia **notificato** l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo
- In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere **imposti l'esecuzione di nuove prestazioni**, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Gli ADR ad efficacia estesa con le banche e gli i.f.

- In presenza degli stessi presupposti di cui all'art. 182-septies e quindi quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura **non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo**, si applica la stessa disciplina **anche se gli accordi hanno contenuto liquidatorio** non prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa
- Restano **fermi i diritti dei creditori diversi** da banche e intermediari finanziari e quindi per questi **non possono essere previste categorie** in cui gli accordi conclusi con la maggioranza qualificata si estendano agli altri



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La transazione fiscale negli ADR

- Anche in previsione degli accordi è possibile proporre una transazione fiscale comunicando agli uffici gli accordi raggiunti con gli altri creditori
- Il professionista indipendente deve **attestare anche la convenienza** del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e tale circostanza costituisce oggetto di **specifica valutazione** da parte del tribunale
- **Non viene posta alcuna condizione in ordine al contenuto** dell'accordo, dato che l'ufficio non deve subire il volere della maggioranza ma prestare, se lo ritiene, il suo consenso.
- Si conferma che il sub procedimento in esame costituisce **l'unica modalità** per addivenire ad un accordo con il fisco e gli enti previdenziali e assistenziali
- Deve essere allegata la **dichiarazione sostitutiva**, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante che la documentazione rappresenta **fedelmente e integralmente** la situazione dell'impresa con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio
- L'eventuale adesione deve intervenire **entro sessanta giorni** dal deposito della proposta di transazione fiscale



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La domanda di accesso (art. 40)

- La domanda di accesso al procedimento di omologazione degli ADR si propone con **ricorso avanti al tribunale** competente che opera in composizione collegiale
- Il tribunale competente deve essere individuato in base al «centro degli interessi principali del debitore» (COMI)
- (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi
- **E' necessaria l'assistenza** del legale
- Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, le ragioni della domanda e le conclusioni



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La domanda di accesso (segue)

- La domanda, per le società, deve essere **sottoscritta** da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale
- Gli accordi, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, devono essere **approvati**:
 - nelle società di persone dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale
 - nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori e devono risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (art. 44, c. 5, che richiama l'art. 265).



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Gli adempimenti successivi al deposito della domanda

- Entro il giorno successivo al deposito, comunicazione **al registro delle imprese** da parte del cancelliere
- Iscrizione nel registro entro il giorno successivo alla comunicazione da parte del conservatore
- Nel caso che con la domanda siano richieste anche misure protettive (come consente l'art. 54, c. 2), il conservatore ne fa espressa menzione
- **Trasmissione al pubblico ministero** della domanda e degli allegati da parte del cancelliere
- **Dalla iscrizione della domanda** nel registro delle imprese **inizia a decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione delle opposizioni** (art. 48, c. 4) cui sono legittimati i creditori e qualunque altro interessato.
- Detto termine è **sospeso durante il periodo feriale**, come da previsione espressa.
- Il quinto comma dell'art. 44, che dispone che «Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati sul registro delle imprese e acquistano **efficacia dal giorno della pubblicazione**»



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La domanda prenotativa di omologa di ADR (art. 44)

- E' possibile presentare, in alternativa alla domanda corredata di piano e proposta, una **domanda di concessione di termine** per il deposito degli ADR
- Il tribunale fissa un termine **da 30 a 60 giorni** per il deposito degli accordi e degli allegati necessari
- Il termine è **prorogabile di 60 giorni** solo se non è stata data presentata una domanda di liquidazione giudiziale
- Se il debitore ha cercato correttamente la composizione assistita e non vi è domanda di LG la proroga può essere **fino a 120 giorni** (art. 25, c. 1, lett. d)
- La documentazione da produrre col ricorso è **ridotta**:
 - bilanci o dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi tre esercizi
 - elenco dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La domanda prenotativa (segue)

- Mentre in caso di domanda di CP è sempre obbligatoria la **nomina del commissario giudiziale**, in presenza di domanda di ADR la nomina è necessaria solo se è **pendente domanda di liquidazione giudiziale**
- Il tribunale detta **obblighi informativi mensili** sulla gestione finanziaria dell'impresa l'attività finalizzata alla redazione del piano e della proposta; gli obblighi permangono sino alla scadenza del termine e sul loro adempimento vigila il CG
- Con la stessa periodicità deve essere depositata una **relazione** sulla situazione economica e finanziaria che entro il giorno successivo è iscritta nel registro imprese a richiesta del cancelliere



CE.S.CON.

CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

La passerella

- Si desume dall'art. 54 c. 6 che è possibile presentare una domanda di concessione del termine in vista di un ADR e poi alla scadenza depositare una domanda di CP
- Non è previsto il caso opposto ma è logico ritenere che anche il passaggio da domanda di CP ad una di ADR sia possibile
- E' chiaro che la facoltà di transito da una soluzione prospettata di ADR ad a quella prescelta di CP si presta ad eludere la necessità di nomina del commissario giudiziale e di deposito delle spese di procedura



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

L'omologazione degli ADR

- Oltre alla regolarità in senso stretto della procedura pare incontestabile, tuttavia, che il tribunale debba comunque **valutare anche d'ufficio l'attuabilità del piano** con particolare riferimento al regolare pagamento dei creditori non aderenti (così Tribunale di Modena, decreto 19.11.2014, in www.ilcaso.it, 2015)
- Il tribunale **omologa** gli accordi di ristrutturazione anche in **manca** di **adesione da parte dell'amministrazione finanziaria** quando **l'adesione è decisiva** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**
- Se il tribunale **non omologa** gli accordi ed è stata depositata una domanda di liquidazione giudiziale il tribunale ne dispone l'apertura



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Le misure protettive in generale (art. 54)

- Le misure protettive consistono nel **divieto** di iniziare o proseguire **azioni esecutive o cautelari** sul patrimonio del debitore
- La violazione del divieto comporta la **nullità** degli atti posti in essere
- Le misure possono essere richieste **nel corso del procedimento** che inizia con ricorso, sia esso volto alla LG, al CP o agli ADR, e solo dal debitore
- E' tuttavia prevista anche un forma di *automatic stay*
- E' altresì prevista un'ipotesi di misure **prima del deposito** della domanda per favorire le trattative di ADR
- Tutte le misure debbono essere assoggettate a conferma e sono modificabili o revocabili
- La **durata delle misure non può superare i 12 mesi**, calcolati nel complesso e quindi anche se non continuativi



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il procedimento con *automatic stay* (art. 54)

- Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sorge **automaticamente** dalla data di iscrizione nel registro delle imprese se il **debitore ne fa richiesta nel ricorso** con cui presenta la domanda, sia essa piena sia quella di concessione del termine per la presentazione di un CP o degli ADR
- Indipendentemente da specifica richiesta, dalla stessa data le **prescrizioni** rimangono sospese e le **decadenze** non si verificano
- Il giudice, ***inaudita altera parte***, **conferma, modifica o revoca** con decreto le misure, assunte eventualmente informazioni
- Il decreto deve essere emesso **entro 30 giorni** dall'iscrizione della domanda, pena la cessazione degli effetti protettivi
- E' previsto il **reclamo** contro il decreto con il rito dell'art. 124
- E' prevista la **modifica o la revoca** in caso di frode o di **condotta inidonea** rispetto al fine della regolazione della crisi



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il procedimento senza *automatic stay* (art. 54)

- **In esito all'istanza** di concessione delle misure contestualmente alla domanda di LG o in corso di procedura in caso di CP o ADR il presidente **fissa un'udienza** entro un termine non superiore a 30 giorni dal deposito della istanza o di 45 giorni se opportuno
- Normalmente deve essere designato per la decisione il magistrato già nominato relatore sulla domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi
- Il giudice, **senza formalità, sente** le parti e compie gli atti di istruzione necessari e quindi decide sulla misura



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

- Nel caso in cui la **convocazione delle parti potrebbe pregiudicare** l'attuazione del provvedimento, il giudice provvede **prescindendo dall'audizione** che viene fissata, con lo stesso decreto, in un secondo momento assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notifica del provvedimento di fissazione
- All'udienza il giudice **conferma, modifica o revoca** il provvedimento emesso con decreto.
- Anche i provvedimenti così emessi possono essere **modificati o revocati** in caso di frode o condotte inidonee rispetto al fine di regolazione della crisi



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSAI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Le misure protettive anticipate (art. 54)

- Solo per gli ADR è prevista una **protezione anticipata** nella fase stragiudiziale delle **trattative**
- Possono essere **richieste dal debitore** al tribunale depositando:
 - la **documentazione** di cui all'art. 39 c. 3 (non 57 come erroneamente indicato)
 - la **proposta**
 - La **relazione di un professionista** indipendente che **attesta la pendenza** di trattative con creditori portatori del 60% dei crediti e che la proposta, se accettata, è **idonea ad assicurare** l'integrale pagamento dei creditori estranei
- Non essendo pendente alcuna procedura, la decisione deve essere presa con le **modalità semplificate** previste per la domanda di protezione con *automatic stay* e quindi **dal giudice inaudita altera parte**



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

- Ai creditori che hanno concluso accordi di ristrutturazione si applica **l'art. 1239 del codice civile** e quindi la remissione (totale o parziale) accordata al debitore principale libera i fideiussori
- **Nessuna conseguenza** circa i limiti dell'obbligazione si verifica invece in favore dei fideiussori e dei coobbligati dei creditori ai quali **sono stati estesi gli accordi**, posto che la modifica dell'obbligazione principale non deriva di un loro atto di volontà.
- Quanto ai **soci illimitatamente responsabili** i limiti della loro obbligazione **si modellano sull'obbligazione della società**. Se tuttavia hanno prestato **un'autonoma garanzia continuano a rispondere** in base a tale titolo e quindi nei limiti del medesimo, sempreché una modifica anche dell'estensione della loro garanzia non sia espressamente prevista negli accordi con i diversi creditori.



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

L'esenzione dall'azione revocatoria (art. 166, c. 3, lett. e)

- L'esenzione dall'azione revocatoria nella LG opera per gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione.
- L'esclusione opera **anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria**
- Pare doversi escludere che possano beneficiare dell'esenzione i **creditori non aderenti**
- L'esenzione opera invece in favore dei creditori cui gli accordi sono stati **coattivamente estesi**



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

I finanziamenti

- **Non è prevista** la prededuzione per eventuali finanziamenti erogati **in vista** dell'accesso agli accordi
- I finanziamenti si possono chiedere **solo dopo** la presentazione della **domanda introduttiva**
- Finanziamenti da erogarsi **fino all'omologazione**:
 - **Solo in caso di continuazione** dell'attività anche se **solo per la liquidazione**. Il credito è **prededucibile** e la qualità **permane** in caso di altra procedura o di esecuzione
 - **Non viene riconosciuta** la prededuzione in caso di liquidazione giudiziale, se si accerta un **comportamento fraudolento del debitore o dell'attestatore** e la concomitante **consapevolezza del finanziatore**
 - rilevano la **falsità dei dati** contenuti nel ricorso o nell'attestazione, **l'omissione di informazioni** rilevanti e comunque la **commissione di altri atti di frode** in danno dei creditori commessi per ottenere l'autorizzazione



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

I finanziamenti (segue)

- Finanziamenti da erogarsi nella **fase esecutiva**: sono **preducibili** se il concordato è **in continuità** e i finanziamenti **sono previsti nel piano**.
- La prededuzione **non viene riconosciuta** quando il piano risulta, con valutazione da riferirsi al momento del deposito, **basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti** o il debitore ha compiuto altri atti di **frode ai creditori** e il soggetto **finanziatore era a conoscenza** di tali circostanze **alla data dell'erogazione**.
- Ai fini dell'esclusione del beneficio è **onere del curatore fornire la prova** delle circostanze di cui sopra.



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

Il pagamento di crediti pregressi

- Non è prevista alcuna disciplina particolare
- I pagamenti **si possono liberamente fare** anche in corso di procedura in quanto non vi è alcun spossessamento del debitore e quindi alcuna necessità di richiedere autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione
- Naturalmente, in difetto di specifica esenzione, eventuali pagamenti di crediti pregressi **non sarebbero esenti da revocatoria**



CE.S.CON.
CENTRO STUDI CONCORSUALI
E DEL DIRITTO COMMERCIALE

I crediti dei professionisti

- L'art. 6, prevede la **prededucibilità** anche dei “crediti professionali sorti **in funzione della domanda di omologazione degli accordi** di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta di misure protettive”.
- Si tratta dei crediti dei vari professionisti che hanno affiancato il debitore nella trattativa con i creditori (advisors contabili e aziendali, legali, ecc.), nell'eventuale fase connotata dalla richiesta di misure protettive, nella predisposizione e nel deposito della domanda.
- Il riconoscimento della prededucibilità è sottoposto tuttavia ad una condizione e ad un limite.
 - La **condizione** è costituita **dall'avvenuta omologazione** degli accordi che costituisce quindi una presunzione iuris et de iure dell'utilità della procedura
 - Il **limite** è quantitativo in quanto non l'intero credito viene assistito dalla prededucazione ma solo nella misura del 75%
- Il credito residuo è da ritenersi comunque **privilegiato**